MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Istituto Comprensivo Statale "G. Puecher"
Via Majnoni, 3 – 22036 Erba (CO) Tel: 031 643271
Email: **coic85600g@istruzione.it** Posta Cert.: **coic85600g@pec.istruzione.it**
C.M. COIC85600G - C.F. 93015030138

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AD ESPERTI

ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e degli artt. 43 e 45 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129

VISTO l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO l'art. 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e, in particolare, gli artt. 43 e 45, comma 2, lett. h);

VISTO l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità e trasparenza;

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca vigente e, per quanto applicabili, gli artt. 35 e 57 del CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 in materia di collaborazioni plurime;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, per le prestazioni riconducibili ad appalti di servizi;

VISTA la legge 21 aprile 2023, n. 49, in materia di equo compenso, ove applicabile;

VISTO il Quaderno MIM n. 3 "Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali", nel testo vigente;

CONSIDERATA la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

CONSIDERATA altresì la necessità di realizzare progettualità finanziate nell'ambito del Piano per il diritto allo studio e da ulteriori soggetti pubblici o privati;

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'Istituzione scolastica di incarichi individuali di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 43 e 45 del D.I. 129/2018.

Gli incarichi possono riguardare attività e progetti previsti dal PTOF, progettualità finanziate nell'ambito del Piano per il diritto allo studio, nonché ulteriori attività didattiche, educative, artistiche, musicali, teatrali, linguistiche, sportive, scientifiche, tecnologiche, laboratoriali, formative o specialistiche coerenti con le finalità istituzionali della scuola.

Il presente Regolamento trova applicazione quando assume carattere prevalente l'apporto personale e professionale dell'esperto.

Sono esclusi gli affidamenti che, per la concreta organizzazione della prestazione, l'impiego di mezzi e personale, l'assunzione del rischio e la natura del risultato richiesto, configurino un appalto di servizi; in tali casi si applica il D.Lgs. 36/2023. Sono altresì escluse le convenzioni, gli accordi e le altre forme di collaborazione soggette a specifica disciplina normativa.

Art. 2 – Condizioni per la stipula dei contratti

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'Istituzione scolastica può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. I presupposti necessari sono i seguenti:

a) l'oggetto della prestazione deve rientrare nelle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione procedente ed essere funzionale alla realizzazione di obiettivi e/o progetti specifici e determinati di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa, nonché risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;

b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in possesso delle competenze necessarie disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e modalità di svolgimento.

Nei casi previsti dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, per le attività artistiche, dello spettacolo, artigianali, informatiche, di supporto alla didattica e alla ricerca e per le ulteriori fattispecie previste dalla normativa, può prescindersi dalla specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la specifica e documentata esperienza maturata nel settore.

Art. 3 – Tipologie contrattuali e qualificazione della prestazione

Nel caso in cui l'Istituzione scolastica si avvalga di esperti estranei all'Amministrazione, con gli stessi può stipulare:

a) contratti di prestazione d'opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;

b) contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.

Prima dell'avvio della procedura, l'Istituzione scolastica individua la corretta natura giuridica della prestazione. Qualora prevalga l'apporto personale del singolo esperto si applica il presente Regolamento; qualora, invece, la scuola acquisisca un servizio organizzato da un operatore economico, società, cooperativa, associazione o altro soggetto che provveda complessivamente all'organizzazione di mezzi e risorse, trova applicazione la disciplina dei contratti pubblici.

La qualificazione dipende dalla natura concreta della prestazione e non dalla sola denominazione attribuita al rapporto.

Art. 4 – Individuazione delle professionalità

L'Istituzione scolastica procede ordinariamente secondo il seguente ordine:

- a) verifica della disponibilità di personale interno in possesso delle competenze richieste;
- b) ove applicabile, ricorso alle collaborazioni plurime con personale di altre istituzioni scolastiche;
- d) ricorso a esperti esterni.

Le diverse fasi possono essere espletate:

a) mediante avvisi separati oppure attraverso un unico avviso, nel quale sia chiaramente indicato l'ordine di priorità tra le diverse categorie di candidati. Ai fini della selezione, l'avviso è pubblicato sul sito istituzionale e contiene almeno l'oggetto dell'incarico, il profilo professionale richiesto, i requisiti di partecipazione, la durata, i criteri di valutazione, le modalità e il termine di presentazione delle candidature, nonché gli adempimenti in materia di incompatibilità, conflitto di interessi e trattamento dei dati personali.

b) mediante conferimento di incarico in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano una o più situazioni di seguito riportate.

1. Urgenza e improrogabilità**:** situazioni in cui l'attesa dei tempi di un avviso pregiudicherebbe il diritto allo studio, la sicurezza o un progetto in scadenza con fondi pubblici.
2. Prestazioni occasionali caratterizzate da un **"***Intuitu Personae",* ovvero, prestazioni che consentono il raggiungimento del fine e la comparazione dei curricula sarebbe priva di senso logico.
3. Le competenze richieste (condizione oggettiva di unicità della prestazione) non consenta forme di comparazione.
4. Modicità del valore economico: sotto una certa soglia economica (contratti inferiori a 1.000,00 euro), l'indizione di una procedura comparativa risulterebbe antieconomica per l'amministrazione in termini di tempo e risorse umane impiegate (principio di efficacia ed efficienza).

In relazione alla natura della prestazione, l'avviso può richiedere, oltre al curriculum, una breve proposta progettuale.

Art. 5 – Avviso unico per più progetti o professionalità

Al fine di garantire economicità, efficienza, tempestività e semplificazione dell'azione amministrativa, l'Istituto può pubblicare un unico avviso riferito a più attività, progetti o profili professionali, anche nell'ambito della programmazione annuale dell'offerta formativa.

Per ciascun progetto o profilo devono essere specificati almeno l'oggetto della prestazione, le competenze richieste, la durata o il periodo di svolgimento, il compenso o le risorse disponibili e i criteri di valutazione.

Il candidato può presentare domanda per uno o più progetti o profili, secondo quanto stabilito nell'avviso.

Non è necessaria l'attivazione di una distinta procedura per ogni singola classe, laboratorio o articolazione quando le attività costituiscano parti di una medesima progettualità o siano ricomprese in una programmazione unitaria.

Art. 6 – Procedura comparativa e criteri di valutazione

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione delle candidature secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione.

La valutazione può tenere conto, in tutto o in parte, dei seguenti elementi:

- titoli di studio e qualificazioni pertinenti;
- certificazioni professionali specifiche;
- esperienza professionale nello specifico settore;
- esperienze analoghe presso istituzioni scolastiche, Pubbliche Amministrazioni o altri enti;
- esperienza con alunni o minori, ove pertinente;
- qualità, coerenza, metodologia e fattibilità della proposta progettuale;
- portfolio, produzioni o attività professionali documentate;
- ulteriori elementi oggettivi strettamente collegati alla specificità dell'incarico.

Non è obbligatorio utilizzare tutti i criteri né attribuire gli stessi punteggi per tutte le procedure. La griglia è definita di volta in volta nell'avviso in relazione alla professionalità ricercata.

Per attività artistiche, musicali, teatrali, sportive, laboratoriali e analoghe assume particolare rilievo l'esperienza concreta e documentata maturata nello specifico settore.

Le precedenti esperienze positive presso l'Istituto possono essere considerate quale esperienza professionale documentata.

La valutazione è effettuata dal Dirigente scolastico, che può avvalersi di apposita commissione quando la complessità o il numero delle candidature lo renda opportuno.

In presenza di una sola candidatura, l'incarico può essere conferito qualora il candidato sia in possesso dei requisiti richiesti e sia valutato idoneo.

Art. 7 – Deroghe alla procedura comparativa e conferimento diretto

Intuit persona

Art. 8 – Prestazioni meramente occasionali e proposte progettuali spontanee

Per prestazioni meramente occasionali, episodiche e saltuarie, svolte in piena autonomia e non riconducibili a fasi ordinarie o ricorrenti di piani o programmi dell'Istituto, il Dirigente scolastico può valutare, caso per caso e con adeguata motivazione, il ricorso a modalità semplificate di individuazione dell'esperto.

L'Istituto può acquisire e valutare proposte progettuali presentate spontaneamente da professionisti, esperti, associazioni o altri soggetti. L'interesse manifestato dalla scuola verso la proposta non determina automaticamente il diritto del proponente al conferimento dell'incarico; il Dirigente individua la procedura applicabile in relazione alla concreta natura della prestazione.

Art. 9 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente scolastico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Il Dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e di richieste di rimborso spese diversi da quelli eventualmente già previsti e autorizzati.

4. Qualora i risultati risultino solo parzialmente non conformi a quanto richiesto, il Dirigente scolastico, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 10 – Pubblicità, trasparenza, incompatibilità e tutela dei minori

1. Dell'avviso e dell'esito della procedura comparativa si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'Amministrazione.

2. Sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento sul sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni, le informazioni relative agli incarichi di collaborazione o consulenza conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione.

3. Sono effettuati, ove dovuti, gli adempimenti relativi all'Anagrafe delle prestazioni e gli ulteriori obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

4. Prima del conferimento sono acquisite le dichiarazioni relative all'assenza di incompatibilità e di conflitti, anche potenziali, di interesse.

5. Per le attività comportanti contatti diretti e regolari con minori sono effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

6. La pubblicazione e il trattamento dei dati avvengono nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11 – Interventi di esperti a titolo gratuito

1. In caso di prestazioni realizzate da parte di esperti a titolo gratuito per attività inerenti progetti deliberati ed inseriti nel PTOF, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicate, tra l'altro, le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.

2. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista, ove necessaria, la copertura assicurativa antinfortunistica e per la responsabilità civile.

3. Le prestazioni gratuite sono ammesse esclusivamente nei casi consentiti dall'ordinamento e non possono essere utilizzate per eludere la disciplina degli incarichi, degli appalti o dell'equo compenso.

Art. 12 – Finanziamenti speciali e disposizioni finali

1. Per gli incarichi finanziati nell'ambito di PNRR, PN, PON o altri programmi nazionali, europei, regionali o locali trovano applicazione, oltre al presente Regolamento, le specifiche condizioni e istruzioni previste dalla fonte di finanziamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente.

3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto e sostituisce le precedenti disposizioni incompatibili.

ALLEGATO A – CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

La griglia di valutazione è predisposta di volta in volta nell'avviso in relazione alle caratteristiche della professionalità richiesta. Non è necessario utilizzare tutti i criteri né attribuire gli stessi punteggi per tutte le procedure.

Criterio generale	**Indicazioni**
Titoli di studio e qualificazioni	Solo se pertinenti alla specifica attività
Certificazioni professionali	Se funzionali alla prestazione
Esperienza professionale specifica	Criterio particolarmente rilevante, soprattutto per attività artistiche, musicali, teatrali, sportive e laboratoriali
Esperienza in ambito scolastico o con minori	Ove pertinente
Proposta progettuale	Coerenza, metodologia, fattibilità e risultati attesi
Portfolio o produzioni professionali	Per attività nelle quali la concreta esperienza professionale assume rilievo
Ulteriori elementi specifici	Solo se direttamente collegati all'oggetto dell'incarico

I relativi punteggi sono determinati nel singolo avviso. La precedente collaborazione positiva con l'Istituto può essere valutata quale esperienza pertinente e documentata, ma non costituisce titolo automatico di preferenza né determina diritto al rinnovo dell'incarico.